

IL DIRIGENTE SETTORE A9 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - ING. NORBERTO CARBONI

Propone al **Consiglio Comunale** l'approvazione della seguente proposta di delibera:

Oggetto: approvazione in linea tecnica del progetto redatto da AIMAG Spa e relativo al potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di Via Lama e scolmatore nella Cavata Orientale nonché contestuale adozione di variante specifica minore cartografica al PRG Vigente.

Premesso:

- Che con deliberazione della G. P. del 30 aprile 2002, n. 174 è stata approvata la variante generale al Piano Regolatore del Comune di Carpi, ai sensi dell'art. 14, comma 7) della L. r. 47/78 e s. m.;
- che con successivi provvedimenti consiliari sono state approvate Varianti Specifiche al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 15 della L. r. 47/78 e s. m.;
- che occorre procedere ad una modifica, non strutturale, del PRG vigente a carattere grafico ai fini dell'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale generale per la realizzazione di un'opera pubblica non conforme alle previsioni urbanistiche;

Considerato:

- che la Soc. AIMAG Spa con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 - Mirandola con nota di cui al prot. 14591 del 14.03.2016 ha trasmesso copia in stralcio, al Comune di Carpi, degli elaborati grafici del progetto preliminare finalizzato alla realizzazione di lavori di potenziamento del sistema di drenaggio per acque bianche di Via Lama e di uno scolmatore nella Cavata Orientale;
- che il vigente PRG non contempla la realizzazione del nuovo tracciato della condotta di cui al progetto preliminare elaborato da Soc. AIMAG Spa e che, al fine di disciplinare in maniera idonea le aree interessate dalla realizzazione degli interventi sopramenzionati, si rende pertanto necessario adottare una specifica variante grafica al Piano Regolatore generale vigente e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalla realizzazione dai lavori;
- poiché l'opera pubblica non risulta conforme alle previsioni urbanistiche si rende pertanto necessario adottare una specifica variante grafica che si configura come adeguamento del PRG ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2002;

Dato atto che:

- 1) con comunicazione prot. gen. 18993 del 07.04.2016 la AIMAG Spa, ha richiesto formalmente al Comune di Carpi l'approvazione in linea tecnica del progetto per la realizzazione del sistema di drenaggio delle acque bianche e relativo scolmatore, con adozione di variante al PRG e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

2) con stessa comunicazione avanzava richiesta al Comune di Carpi, di avviare le procedure di variante specifica allo strumento di pianificazione urbanistica comunale vigente, fornendo il piano particellare di esproprio con gli estremi delle proprietà interessate dall'intervento ed un elaborato indicante la zona interessata dai lavori, entrambi allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nello specifico:

- Relazione Tecnica e quadro economico;
- Piano Particellare di esproprio;
- Tavola dei vincoli di PRG;

Visti gli elaborati costituenti la variante grafica al PRG vigente, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, di seguito elencati,:

- Relazione Tecnica e quadro economico;
- Piano Particellare di esproprio;
- Tavola dei vincoli di PRG;
- Computo metrico estimativo;
- Corografia – TAV 1;
- Planimetria di Progetto – TAV 2;
- Planimetria sottoservizi esistenti – TAV 4;

redatti dalla Soc. AIMAG Spa, che prevede ai sensi dell'art. 12 della L. R. 37/2002 anche le aree interessate dai vincoli espropriativi inerenti al progetto ed i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse sulla base delle risultanze dei registri catastali predisposti in sede di progettazione preliminare;

Ritenuto opportuno in merito alle motivazioni espresse procedere all'adozione del provvedimento di modifica, non strutturale, dello strumento di pianificazione urbanistica generale, riguardante in particolare aspetti cartografici;

Preso atto che ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b, della L. R. 20/2000 e s. m. e integrazioni è consentito ai Comuni, fino all'approvazione del PSC, POC e RUE adottare e approvare varianti al P.R.G. vigente, di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L. R. 47/78;

Preso atto che la variante in oggetto redatta ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. C, della L. r. 47/78 e s. m. provvede ad adeguamenti non rilevanti delle previsioni di PRG vigente e che rispetta le tre condizioni preclusive per l'avvio della procedura in esame ed in particolare.

1. Non prevede da sola e/o cumulata con le altre precedenti varianti approvate ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. C, un incremento complessivo della capacità insediativa prevista dal PRG vigente, ovvero un incremento delle zone omogenee D, maggiore del 3%;
2. Non riguarda zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della l. r. 47/78,
3. Non inerte la disciplina particolareggiata per la zona omogenea A di cui agli art. 35 e 36 della l. r. 47/78;

Dato atto che la presente proposta di variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 21 aprile 2016;

Visto l'art. 12 della L. r. 20/2000 e s. m. che detta disposizioni in materia di salvaguardia al fine di evitare che eventuali interventi di trasformazione del territorio possano trovarsi in contrasto con le previsioni di strumenti di pianificazione adottati;

Viste le seguenti fonti legislative statali e regionali:

- L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. *Tutela ed uso del territorio*;
- l'art. 41, comma 4, della Legge Regionale n. 20/2000, come modificato dall'art. 1, 4° comma della Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 34, il quale consente espressamente ai Comuni, fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, di adottare ed approvare, le varianti generali al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art.15 della legge 47/78" secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 47/78 previgente;
- l'art. 42, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, che stabilisce la competenza dell'organo consiliare all'adozione (ed approvazione) dello strumento urbanistico;
- l'art. 12 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" in materia di salvaguardia, per il quale, "*A decorrere dalla data d'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:*
 - *all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;*
- la L.R. n. 37 del 19.12.2002, in particolare l'art. 12 relativo all'apposizione del vincolo espropriativo;

Preso atto che lo schema del provvedimento è stato pubblicato nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 39 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 – *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Di approvare in linea tecnica il progetto preliminare predisposto dalla Soc. AIMAG Spa con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 – Mirandola relativo alla realizzazione di lavori di potenziamento

del sistema di drenaggio per acque bianche di Via Lama e di uno scolmatore nella Cavata Orientale, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica e quadro economico;
- Piano Particellare di esproprio;
- Tavola dei vincoli di PRG;
- Computo metrico estimativo;
- Corografia – TAV 1;
- Planimetria di Progetto – TAV 2;
- Planimetria sottoservizi esistenti – TAV 4;

Di stabilire ai sensi dell'art. 12 della L. R. 37/2002 che l'approvazione del progetto preliminare costituisce adozione di variante specifica minore alla cartografia del P.R.G. vigente;

Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione comporta l'apposizione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 8 comma 3, della Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 per le aree e per le Ditte comprese nell'elaborato denominato "Piano Particellare di esproprio" allegato alla presente proposta di deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto:

- che tutte le procedure amministrative espropriative inerenti alla realizzazione dell'opera sono in capo al Comune di Carpi;
- che gli oneri derivanti dalla procedura di esproprio nonché per la realizzazione dei lavori sono a carico della AIMAG Spa – Reparto Esercizio Fognature ed Impianti di depurazione - Via Maestri del Lavoro n. 38 – Mirandola

Di stabilire che eventuali osservazioni inerenti il tracciato e relative procedure dovranno essere inviate alla Soc. AIMAG Spa – Reparto Esercizio Fognature ed Impianti di depurazione - Via Maestri del Lavoro n. 38 – Mirandola;

Di dare atto:

- che gli tutti elaborati cartografici e illustrativi che costituiscono la variante in oggetto sono depositati presso il comune di Carpi, Segreteria del Settore A9 – Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata, Via B. Peruzzi 2;
- che a partire dall'adozione del presente provvedimento verranno applicate le misure di salvaguardia di cui alla L. r. 20/2000 e s. m.;
- che contemporaneamente al deposito degli elaborati che costituiscono la variante, si provvederà all'invio degli atti agli Enti competenti per la formulazione di eventuali riserve e pareri ai sensi dell'art. 15 comma 5, della L. R. 47/78 e s. m.;
- che la presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.E.R.T. sul sito istituzionale del Comune di Carpi nonché su un quotidiano a diffusione locale

Di dare mandato al Dirigente del Settore A/9 – Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata, di adempiere a tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

PROPONE INOLTRE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.